

Incentivi all'assunzione 2023: un primo sguardo

03/01/2023

Autore:

Mario Taurino

Tematica:

Lavoro

[Nuova assunzione](#) | [Donna](#) | [Esonero contributivo](#) | [Reddito di cittadinanza](#) | [Decontribuzione Sud](#) | [Under 36](#) | [Legge di Bilancio 2023](#)

La legge di Bilancio ha previsto l'estensione al 2023 di alcune agevolazioni all'assunzione già esistenti, aggiungendone di nuove. Ecco una prima analisi, in attesa delle autorizzazioni della Commissione UE e delle istruzioni Inps.

Esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36

Come noto, la legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) aveva previsto diverse misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, tra le quali spiccava quella riguardante le **assunzioni di giovani under 36** per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022: tale misura, nei fatti, è stata però applicabile soltanto fino al 30.06.2022, stante la mancata autorizzazione da parte della Commissione anche per l'ultimo semestre dell'anno ormai passato.

La L. 197/2022 ha esteso la suddetta misura alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato, verificatesi **tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023**, apportando anche un'importante novità: in luogo del precedente importo massimo annuale di esonero (6.000 euro), è stato aumentato il limite a **8.000 euro**, confermando, comunque, la durata del beneficio.

Essendo tale previsione una mera estensione della misura già conosciuta, si riepilogano i principali aspetti della stessa:

- **platea dei beneficiari** - La misura è finalizzata a incentivare le assunzioni/trasformazioni di lavoratori che non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni) e che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato col medesimo o con altro datore di lavoro, non rilevando eventuali precedenti rapporti di apprendistato non proseguiti in contratto a tempo indeterminato;
- **rapporti incentivati e misura del beneficio** - L'esonero riguarda assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 (con esclusione delle prosecuzioni di contratti di apprendistato alla fine del periodo di formazione) e consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, entro il (nuovo) limite di 8.000 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi (o 48 per i datori che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
- **caratteristiche** - La misura si rivolge ai datori di lavoro privati e può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni di regolarità previste dalla L. 296/2006, nonché dei principi generali di fruizione degli incentivi contenuti nell'art. 31 D.Lgs. 150/2015;
- **particolari condizioni di spettanza** - La misura prevede ulteriori condizioni necessarie per la corretta fruizione: il datore di lavoro, infatti, non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti, né procedere nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Importante notare, infine, come, tale "nuova" disposizione sia subordinata all'**autorizzazione della Commissione Europea**.

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne

La L. 178/2020 aveva previsto misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro riguardanti le assunzioni di donne c.d. "svantaggiate" effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022: così come la precedente, anche la tale misura è stata applicabile soltanto fino al 30.06.2022, per i motivi già analizzati.

La nuova legge di Bilancio ha confermato il medesimo esonero contributivo per assunzioni effettuate tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023, aumentandone il limite massimo di utilizzo annuo (da 6.000 a 8.000 euro) e confermandone la durata.

Le principali caratteristiche di tale agevolazione sono così riassumibili:

- **datori di lavoro destinatari** - Il beneficio è utilizzabile da parte di tutti i datori di lavoro del settore privato;

- **lavoratrici per le quali spetta l'incentivo** - L'esonero si applica in caso di assunzione di donne:
 - con almeno 50 di età e "disoccupate da oltre 12 mesi";
 - di qualsiasi età, residenti in "Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea" e che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: il soggetto, dunque, deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, pur considerando che il rapporto di lavoro potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
 - di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: considerando che tali settori e professioni sono annualmente individuati con apposito decreto, per il 2023 è necessario fare riferimento al Decreto Interministeriale n. 327/2022;
 - di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. A tal fine, si ricorda che con l'espressione "prive di impiego regolarmente retribuito" si intendono donne che, negli ultimi 6 o 24 mesi, hanno avuto rapporti subordinati inferiori a 6 mesi o che hanno svolto attività di lavoro non subordinato la cui remunerazione, su base annuale, sia inferiore a taluni limiti (4.800 euro per lavoro autonomo; 8.145 per le co.co.co.);
- **rapporti di lavoro incentivati** - Il beneficio sarà riconosciuto per:
 - le assunzioni a tempo determinato;
 - le assunzioni a tempo indeterminato;
 - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- **periodo agevolato** - La durata massima dello sgravio dipende dalla tipologia di assunzione:
 - per 12 mesi, dalla data di assunzione a tempo determinato;
 - per 18 mesi, dalla data di assunzione a tempo indeterminato;
 - per 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, a partire dalla data di instaurazione di un rapporto a termine.
- **misura dell'esonero** - Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la stessa è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali, esclusi premi Inail, a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;
- **incremento occupazionale netto** - Oltre alle altre condizioni di spettanza, intendendo con questo il rispetto delle previsioni di regolarità dell'art. 1, c. 1175 della L. 296/2006 e dei principi generali previsti dall'art. 31 D.Lgs. 150/2015, l'agevolazione è subordinata al fatto che l'assunzione (proroga o trasformazione) realizzi un incremento occupazionale, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Come per la precedente, infine, anche l'efficacia di detta agevolazione è subordinata all'**autorizzazione della Commissione Europea**.

Esonero contributivo per l'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

La L. 197/2022 istituisce, infine, un beneficio contributivo riguardante i beneficiari del reddito di cittadinanza.

In particolare, è riconosciuto, ai datori di lavoro privati che, nel **periodo 1.01.2023-31.12.2023**, assumono o trasformano a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento del **100% dei contributi previdenziali** a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio, che risulta essere alternativo all'esonero previsto dall'art. 8 D.L. 4/2019 sempre rivolto ai percettori di Reddito di cittadinanza, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a **8.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile.

Anche l'efficacia della suddetta misura è subordinata all'**autorizzazione della Commissione Europea**.

Decontribuzione Sud

A tutto quanto sopra, anche se non prevista dalla legge di Bilancio per il 2023 ma da quella per il 2021 (L. 178/2020), è necessario aggiungere la recente **proroga fino al 31.12.2023** della c.d. "decontribuzione Sud": con il messaggio n. 4593/2022, infatti, l'Inps ha confermato la possibilità di utilizzo della riduzione (nella misura del 30%) fino alla fine del nuovo anno, stante la decisione della Commissione UE del 6.12.2022.

La decontribuzione, comunque, continua a non trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti esclusi dall'art. 1, c. 162 della legge di Bilancio 2021. Si rimanda, comunque, alla circolare Inps n. 90/2022 per le modalità di fruizione.